


# Obbligo vaccinale: il D.L. 01/04/2021 n. 44

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.L. 01/04/2021 n. 44**  recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici."



## - Obbligo vaccinale -

D.L. 01/04/2021 n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici."

20122 MILANO - VIA PODGORA, 1 - TEL. (+39) 02 550 157 55 - FAX (+39) 02 551 831 77  
E-mail: [studio@beccariaecapurro.it](mailto:studio@beccariaecapurro.it) - [www.beccariaecapurro.it](http://www.beccariaecapurro.it)

## Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti Covid (art. 3)

Si è **esclusa la responsabilità del medico** per eventuali reati di omicidio o lesioni colpose causati dalla somministrazione del vaccino ove l'uso di quest'ultimo risulti **conforme** alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. Si tratta di una causa di non punibilità.

Deve ritenersi residuo residuo responsabilità per errore derivato da colpa grave nell'esecuzione della vaccinazione.

## Obbligo vaccinale degli esercenti professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario (art. 4)

Il Governo, al fine di prevenire il contagio nelle **strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, para farmacie e studi professionali**, subordina al vaccino la possibilità di **esercitare la professione sanitaria** e di **svolgere prestazioni lavorative**, salvo che i soggetti obbligati attestino condizioni cliniche tali da esporli a pericolo per la salute.

Solo in caso di accertato **pericolo** per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può

essere omessa o differita.

E' previsto, in caso di mancato vaccino, l'assegnazione a **diverse mansioni anche inferiori**, si noti con **trattamento retributivo corrispondente** alle mansioni esercitate, e se ciò non è possibile, la **sospensione dal lavoro senza retribuzione**, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31/12/2021.

Per i lavoratori per i quali la vaccinazione è omessa o differita per **ragioni mediche** è previsto che il lavoratore sia adibito a mansioni anche diverse, **senza decurtazione della retribuzione**, ferma restando l'applicazione delle regole di cui all'art. 26, commi 2 e 2bis del D.L. 18/2020 (diritto al lavoro agile ove possibile, o equiparazione della sospensione al ricovero ospedaliero). Per tali soggetti è prevista l'approvazione di specifiche misure di prevenzione igienico-sanitarie, con un protocollo che dovrà essere adottato dal Ministero della salute entro il 21/04/2021.

Non si parla, né è ipotizzabile dal testo del decreto, della possibilità di **licenziamento** dei lavoratori non vaccinati. Del resto la sospensione della retribuzione e la temporaneità della misura (fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31/12/2021), renderebbe, almeno per il momento, sproporzionato tale rimedio.

Invece si ritiene che il DL 44/2021 non possa essere adottato quale **argomento per limitare** iniziative nei settori non coinvolti. Per essi occorrerà un'attenta valutazione caso per caso circa le **misure di sicurezza** e i **rimedi** giuslavoristici adottabili nei confronti dei lavoratori non vaccinati.

## Scarica il D.L. 01/04/2021 n. 44

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
BECCARIA e CAPURRO  
MILANO

